



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di PISA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DELLE ALBERATURE

Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 31/05/2021

Modificato con Deliberazione di C. c.le n. 53 del 19/10/2024

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 31/05/2021

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1. Finalità
2. Obblighi e prescrizioni particolari
3. Esenzione
4. Efficacia

CAPITOLO II - OGGETTO DI TUTELA

5. Elementi vegetali oggetto di tutela

CAPITOLO III - NORME GENERALI

6. Potature
7. Abbattimenti di alberature non più vegetanti
8. Abbattimenti
9. Danneggiamenti
10. Nuovi impianti
11. Distanze minime dai confini per i nuovi impianti
12. Difesa fitosanitaria
13. Pubblicità su aree verdi pubbliche

CAPITOLO IV - PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI

14. Interventi edilizi
15. Piani attuativi
16. Norme generali sui progetti di sistemazione del verde
17. Norme sugli spazi verdi e le utenze
18. Norme per la difesa delle piante in aree da cantiere
19. Manutenzione delle aree destinate a verde pubblico
20. Collaborazione dei cittadini alla manutenzione del verde pubblico

CAPITOLO V - NORME SPECIFICHE

21. Alberi di eccezionale interesse
22. Boschi
23. Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale
24. Siepi e siepi alberate
25. Fossi e corsi acqua
26. Lotti inedificati e aree incolte

CAPITOLO VI - USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

27. Ambito di applicazione e destinatari
28. Interventi vietati
29. Attività consentite solo previa autorizzazione
30. Comportamenti obbligatori
31. Deroghe

CAPITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

- 32. Vigilanza
- 33. Sanzioni
- 34. Norme finali

APPENDICI

APPENDICE 2 - Elenco delle piante autoctone e naturalizzate consigliate per essere utilizzate nella composizione di giardini, filari e siepi.

APPENDICE 3 - Normativa di riferimento

CAPITOLO I

Disposizioni Introduttive

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Fauglia riconosce le alberature e il verde come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali. La loro conservazione, quale bene irrinunciabile della società faugliese, è perseguita per la riduzione delle emissioni, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la protezione del suolo, per il miglioramento della qualità dell'aria, per lo sviluppo rurale e la salvaguardia del paesaggio.

Il presente regolamento nasce con l'intento di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente sul territorio del Comune di Fauglia nella sua globalità attraverso una corretta gestione del verde urbano pubblico e privato.

Per tali motivi le progettazioni delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

La salvaguardia viene attuata sugli esemplari arborei che abbiano raggiunto una dimensione ragguardevole, esplicandosi anche a livello preventivo, impedendo danneggiamenti irreversibili stabilendo corrette modalità di potatura, vietando di procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali in vicinanza degli apparati radicali.

Viene inoltre tenuta in considerazione la volontà nonché la necessità del proprietario di procedere alla ristrutturazione del giardino, consentendo l'eliminazione di alberi protetti a condizione che venga realizzato un progetto con nuove messe a dimora, coerentemente con quanto eliminato.

Infine vi è l'intento di individuare gli alberi che abbiano eccezionale interesse storico, ambientale e paesaggistico, sottoponendoli ad ulteriore tutela.

Per quanto non compreso nel presente regolamento si fa riferimento alle Leggi Regionali vigenti in materia.

ART. 2 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale, al fine di conservare gli alberi protetti di cui al successivo art.5, può prescrivere determinati interventi e modalità di esecuzione degli stessi a cui il proprietario e l'esecutore materiale dei lavori dovranno sottostare.

In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento, è obbligatoria la piantumazione di un'altra essenza della stessa specie e varietà o della stessa classe di grandezza di quella da eliminare.

La piantumazione andrà effettuata all'interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi per cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno della predetta area con alberi della stessa classe di grandezza a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C., vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra e alla viabilità, potranno essere messi a dimora alberi di una differente classe di grandezza, secondo quanto disposto dall'Ufficio Ambiente.

Se anche ciò non fosse possibile, potrà essere disposta con onere a carico del richiedente la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

ART. 3 ESENZIONE

Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione:

- gli alberi da frutto e le consociazioni vegetali appartenenti ad impianti produttivi (tipo pioppi ibridi, noci da taglio, ecc.) non costituenti patrimonio storico o culturale o ambientale, radicati intenzionalmente a fini produttivi e riconducibili all'arboricoltura da frutto e da legno, ai frutteti e ai vigneti, anche familiari, nonché all'attività vivaistica;
- gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale;
- gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria;
- gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone o cose;
- gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi e frutteti familiari.

In ogni caso, gli interventi sugli alberi, anche oggetto di protezione, atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose potranno essere eseguiti dopo avviso, anche telefonico, all'Ufficio Ambiente o alla Polizia municipale, comunicando per iscritto entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento le ragioni che lo hanno determinato, allegando documentazione fotografica dell'/degli albero/i all'Ufficio Ambiente.

Nel caso che il richiedente intenda eseguire tagli preventivi finalizzati alla salvaguardia della sicurezza di cose o persone, dovrà dimostrare la pericolosità della pianta mediante documentazione redatta da idoneo professionista.

ART. 4 EFFICACIA

Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme riguardanti il verde e le essenze arboree contenute nelle disposizioni di legge e nelle norme della Regione Toscana vigenti.

Resta fermo quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti per la tutela delle alberature e del verde in genere.

Sono fatti salvi i vincoli e le competenze disposte dal d.lgs. 42/2004 e le norme statali e regionali relative alla prevenzione e lotta a i parassiti delle piante.

CAPITOLO II

Oggetto di Tutela

ART. 5 ELEMENTI VEGETALI OGGETTO DI TUTELA

In base al presente regolamento e sino alla redazione ed adozione di un censimento del patrimonio vegetale del territorio comunale sono oggetto di tutela e devono essere rigorosamente conservati i seguenti elementi vegetazionali:

- esemplari arborei singoli nonché riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di monumentalità riportati eventualmente nella strumentazione urbanistica vigente o comunque tutelati con apposito decreto regionale;
- esemplari arborei singoli facenti parte dell'elenco delle piante autoctone e naturalizzate contenuto all'appendice n. 2 del presente regolamento aventi, a mt. 1,30 dal suolo, una circonferenza maggiore di 120 cm per le specie di I° categoria di grandezza, di cm 90 per la II° categoria, di cm 30 per quelle di III° categoria;
- filari alberati: elementi lineari costituiti da almeno tre esemplari arborei, che in genere seguono il tracciato di strade, strade carrarecce, cavedagne, limiti di proprietà, segni morfologici individuabili sul terreno con sviluppo superiore a mt. 50;
- gruppi arborei a valenza paesaggistica: raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o in altri ambiti del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte che li caratterizzano non rientrano tra le aree boscate pur presentando comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico.
- alberi da frutto selvatici quali ciliegi, meli, peri, gelsi e olivi;

Il Comune può inoltre sottoporre a tutela singole piante specificatamente individuate, per tipologia e localizzazione, previa comunicazione al proprietario che può presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione stessa.

CLASSE DI GRANDEZZA

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- ☞ alberi di prima grandezza oltre 25 m di altezza:
- ☞ alberi di seconda grandezza da 15 m a 25 m di altezza:
- ☞ alberi di terza grandezza inferiori a 15 m di altezza.

CAPITOLO III

Norme generali

ART. 6 POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura, quindi, riveste un carattere di straordinarietà; in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per pubblica necessità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo/pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti, pubblica illuminazione od altre reti tecnologiche preesistenti.

Viene consentito di eseguire tagli più incisivi solamente su piante dei generi pioppo, gelsi, salici, nell'arte topiaria e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza attraverso, per esempio, la capitozzatura.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla potatura degli alberi si consiglia di rispettare per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza di cm 30). Per tagli su rami di maggiore diametro si consiglia l'applicazione sulla superficie di taglio di mastici protettivi ad azione fungistatica e cicatrizzante

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi, evitando tagli orizzontali.

Sulle piante esistenti allevate in forma obbligata sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (tipo rovi, Rubus sp.p.; vitalba, Clematis vitalba, robinia, Robinia pseudoacacia, indaco bastardo, Amorpha fruticosa; ailanto, Ailanthus altissima).

E' vietato l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangitori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita. Sono esclusi dalla presenti norme gli interventi connessi alle normali pratiche colturali agronomiche.

Le capitozzature (taglio e asportazione di tutta la chioma verde) sono in genere vietate salvo particolari casi che dovranno essere espressamente autorizzati.

Le potature ordinarie devono essere eseguite nel periodo di riposo vegetativo della pianta fissato convenzionalmente in: Specie decidue e sempreverdi (escluso il leccio) 1 Novembre - 30 Marzo
Leccio 1 Gennaio - 30 aprile
Palme 1 Aprile - 31 Ottobre

Le potature relative alle eliminazioni di parti morte sono consentite tutto l'anno.

Tali potature vanno eseguite lasciando un piccolo moncone di secco di alcuni centimetri per non danneggiare il tessuto di compartimentazione.

Le potature di piante su proprietà privata sono consentite, senza la necessità di produrre domanda agli uffici comunali competenti, secondo quanto sopra stabilito dal presente articolo e dalle buone norme di tecnica selvicolturale.

ART. 7

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON PIU' VEGETANTI

Chiunque intenda abbattere su tutto il territorio comunale elementi vegetali deperenti o morti, deve presentare, 30 giorni prima, una comunicazione al Comune.

La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del richiedente e titolo abilitativo;
- dati necessari o planimetria idonea ad individuare l'area in cui è ubicata la pianta;
- dati necessari ad individuare e classificare la pianta;
- stato fitosanitario della pianta;
- tempi e modalità di abbattimento;
- le motivazioni dell'abbattimento (se necessario allegare perizia dimostrativa di un tecnico qualificato);
- adeguata documentazione fotografica.

Prima dello scadere del 30° giorno dalla data di avvenuta comunicazione, i funzionari degli Uffici Comunali avranno facoltà di eseguire sopralluoghi, richiedere integrazioni e comunicare l'eventuale motivato parere contrario all'abbattimento.

La richiesta di integrazioni interromperà il termine sopraindicato di 30 giorni che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

La mancata richiesta di integrazioni entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione (fatta salva l'interruzione del termine) è da intendersi come assenso (silenzio assenso).

ART. 8

ABBATTIMENTI

L'abbattimento di qualsiasi essenza arborea in ambito urbano, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, dovrà essere autorizzato dal Comune di Fauglia.

E' fatto divieto l'abbattimento degli elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 5 del presente regolamento) salvo che:

- Sussista un obbligo in tal senso in base al diritto pubblico;
- L'elemento vegetale determini situazione di pericolo per persone o cose, che non possono essere rimosse in altro modo o con spesa ammissibile;
- La presenza dell'elemento vegetativo induca condizioni di forte disagio o pericolo nella circolazione stradale o ciclo-pedonale o di sosta dei veicoli;
- Sia difficoltosa la realizzazione di un'opera pubblica o vi sia un prevalente interesse pubblico che lo renda necessario;
- Sia presentato un progetto di ristrutturazione sulla complessiva area a verde o sia teso ad una ricostruzione organica degli assetti dei luoghi storicamente documentati attraverso un'analisi filologica;
- Presentano gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate e economicamente sostenibili o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetica consona al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, presentino uno scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine biologico;

- Provocano danni a strutture ed opere esistenti (pubbliche o private) a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta (i danni dovranno essere dimostrati con apposita documentazione);
- Presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- Sussista la necessità di diradamento del numero di piante eliminando quelle addugiate o soprannumerarie;
- Eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;

Si ravvisa inoltre la straordinarietà all'abbattimento di elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 5 delle presenti norme) nel caso in cui per la realizzazione di un'opera edile privata non sussistono alternative (dimostrate dal progettista attraverso un'esauriente documentazione) che possono garantire il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori, nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Il taglio deve avvenire a pochi centimetri dal suolo evitando di lasciare monconi sporgenti dal terreno. La

richiesta di abbattimento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del richiedente;
- dati necessari o planimetria idonea ad individuare l'area in cui è ubicata la pianta;
- dati necessari ad individuare e classificare la pianta
- stato fitosanitario della pianta;
- tempi e modalità di abbattimento;
- le motivazioni dell'abbattimento (allegando perizia di un professionista qualificato nel caso di specie tutelate);
- adeguata documentazione fotografica;
- impegno a provvedere alla sostituzione con specie arboree o arbustive (quando possibile).

Qualora la richiesta di abbattimento sia collegata ad un progetto edilizio dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 14 delle presenti norme.

Il Comune provvederà a rilasciare l'autorizzazione o comunicare il diniego motivato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Prima dello scadere del 30° giorno dalla data di avvenuta presentazione della richiesta, i funzionari degli Uffici Comunali avranno facoltà di eseguire sopralluoghi e richiedere integrazioni.

Qualora le ragioni della richiesta di abbattimento appaiano dubbie ed insufficienti i funzionari del Comune potranno richiedere idonea documentazione integrativa o una perizia dimostrativa redatta da un tecnico qualificato.

La richiesta di integrazioni interromperà il termine sopraindicato di 30 giorni che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

La mancata risposta del Comune entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (fatta salva l'interruzione del termine) non è da intendersi come assenso (silenzio assenso).

Tutte le alberature abbattute devono essere sostituite con specie arboree o arbustive privilegiando le essenze riportate nell'elenco allegato all'APPENDICE 2 del presente regolamento.

Qualora la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree pubbliche su richiesta dall'Amministrazione comunale.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

L'abbattimento di alberi, in difformità da quanto disposto nel presente articolo, sarà sanzionato, come previsto dall'art. 33 del presente Regolamento.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o cose.

ART. 9 DANNEGGIAMENTI

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono sanzionati come previsto all'articolo 33.

Sono considerati danneggiamenti i disturbi arrecati all'apparato radicale, per un raggio dal tronco di:

- mt. 3 per gli alberi di I° a grandezza,
- mt. 2 per gli alberi di II° a grandezza,
- mt. 1,5 per alberi di III° a grandezza,
- mt. 0,80 per le specie arbustive;

mediante:

- il deposito o il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, vernici, ecc.). E' da considerarsi un'eccezione la distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- l'impermeabilizzazione di tutta la superficie attorno al tronco;
- il riporto di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno;
- lo stoccaggio di materiali di qualsiasi tipo;
- effettuare scavi di qualsiasi natura che compromettano seriamente gli apparati radicali.

A seguito di accertamento della manomissione di un'alberatura con provvedimento amministrativo il Responsabile del Servizio Competente ordina il ripristino alla proprietà e/o quando riconosciuto all'autore della manomissione.

ART. 10 NUOVI IMPIANTI

Per un corretto ed armonioso sviluppo delle piante è fondamentale che sia valutato lo spazio, sia aereo che sotterraneo, di cui necessiterà nel tempo.

Costringere le piante in spazi inadeguati può portare a conseguenze gravi sia per la pianta stessa (malattie, deperimento, accorciamento del periodo di vita ecc.) che per le strutture ad esse troppo addossate (sconnessione di cordoli, sollevamento di pavimentazioni, inclinazione di pilastri ecc.). Questi effetti negativi impongono nel tempo di intervenire per "ridurre" il volume della pianta attraverso costose potature.

La collocazione dovrà avvenire secondo corretti sestri di impianto stabiliti in base alla buona tecnica selvicolturale al fine di limitare la necessità di operare successive potature di contenimento delle chiome.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

In considerazione delle evidenti differenze che caratterizzano l'ambiente urbano rispetto al paesaggio naturale, gli interventi di piantagione nel territorio urbanizzato eventualmente definiti dalla strumentazione urbanistica vigente qualora non ricadono negli ambiti di cui al D. Lgs 42/2004, possono essere poste anche essenze arboree non appartenenti alla flora locale (si consiglia di non superare il 20%).

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive elencate nella tabella contenuta nell'appendice 2, allegata in calce al presente Regolamento.

Fuori dal territorio urbanizzato, così come definito dalla vigente strumentazione urbanistica, l'impianto di specie non autoctone è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, sono fatti salvi singoli interventi particolari che devono essere debitamente motivati e documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri ed i parchi e/o giardini in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche.

Eventuali deroghe, in considerazione di particolari situazioni, potranno essere concesse dal Servizio Ambiente e/o da Enti esterni su presentazione di dettagliata relazione.

ART. 11 DISTANZE MINIME DAI CONFINI PER I NUOVI IMPIANTI

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30/04/1992 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo al Regolamento di Attuazione, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nei nuovi impianti di alberi, arbusti e siepi, si consiglia di osservare, da confini di proprietà, le distanze minime stabilite di seguito.

TIPO	DISTANZA MINIMA	ALTEZZA a pieno sviluppo della pianta
siepi continue e arbusti:	mt. 0,80	mt. 2,5
siepi continue e arbusti	mt. 1,5	mt. 4
alberi (mono o polifusto)	mt. 4	mt. 10
alberi (mono o polifusto)	mt. 8	superiore a mt. 10

Al di fuori della schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e da cigli stradali.

ART. 12 DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti a causa della presenza di parassiti, dovranno essere privilegiate, ove possibile, le tecniche di lotta biologica ed integrata, o comunque a ridotto impatto ambientale.

ART. 13 PUBBLICITA' SU AREE VERDI PUBBLICHE

E' facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare la pubblicità su aree verdi pubbliche tramite l'esposizione di cartelli pubblicitari.

L'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili, è vietata.

CAPITOLO IV

Progettazione del Verde negli Interventi Edilizi e Urbanistici

ART. 14 INTERVENTI EDILIZI

Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente dovrà contenere:

- il rilievo fotografico del verde esistente e inquadramento paesaggistico;
- la planimetria dello stato di fatto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
- gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
- la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco a mt. 1,30 dal suolo e della chioma e lo stato fitosanitario;
- La planimetria dello stato di progetto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
- gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
- il tipo di essenze da mettere a dimora;
- la disposizione degli alberi e arbusti e siepi di nuovo impianto e esistenti;
- l'ingombro a maturità dei singoli alberi o gruppi di arbusti;
- La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto.
- Relazione del progettista che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative per le quali risulta necessario un eventuale abbattimento di elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 4 del presente regolamento).

Nel caso la sistemazione del verde preveda l'abbattimento di elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 5 del presente regolamento) sarà necessario allegare al progetto edilizio l'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO prevista all'art. 8 delle presenti norme.

Le sistemazioni in progetto dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

ART. 15 PIANI ATTUATIVI

Tutti piani attuativi di nuove aree di espansione residenziale e produttiva dovranno prevedere il progetto di sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico o di uso pubblico.

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, alle norme degli strumenti urbanistici vigenti e dovrà prevedere obbligatoriamente la messa in opera di un adeguato impianto di irrigazione quando se ne ravvisi la necessità.

ART. 16

NORME GENERALI SUI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE

I progetti di sistemazione del verde dovranno proporre interventi:

- Rispettosi del paesaggio vegetale autoctono e tradizionale;
- Diretti alla riduzione delle impermeabilizzazioni del suolo (facendo uso di materiali drenanti);
- Diretti alla riduzione dello spreco delle acque (facendo uso di cisterne di raccolta dell'acqua piovana);
- Diretti all'uso di essenze autoctone o naturalizzate.

ART. 17

NORME SUGLI SPAZI VERDI E LE UTENZE

Tutti i progetti riguardanti le utenze sotterranee (fognatura, telefono, gas, acqua, ecc.) e aeree, dovranno essere studiati in maniera di rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Tutti i progetti di sistemazione del verde che prevedono nuove piantumazioni nelle vicinanze di utenze sotterranee o aeree dovranno essere studiati in maniera da non arrecarvi danni.

Per le utenze sotterranee si consiglia di tenere le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

DISTANZA MINIMA

1° grandezza > m. 4

2° grandezza > m. 3

3° grandezza > m. 2

Per quanto riguarda le distanze minime dalle utenze aeree (telecomunicazione ed elettriche) si rimanda alle specifiche disposizioni di legge.

ART. 18

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DA CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Nel raggio di 3 metri dal tronco di una pianta è vietata ogni rilevante variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

L'Amministrazione comunale potrà impartire ai responsabili dei cantieri particolari prescrizioni tecniche di protezione o richiedere la presentazione di uno specifico piano di protezione e mitigazione dei danni diretti e indiretti (in grado di indurre fisiopatie o alterare negativamente le condizioni agro-pedologiche) alle preesistenze arboree ed arbustive.

ART. 19

MANUTENZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento (salvo autorizzazioni di enti sovracomunali qualora necessari), ma nel rispetto delle presenti norme. La manutenzione delle aree destinate a verde pubblico nei piani particolareggiati non potranno essere prese in carico dall'Amministrazione comunale qualora non risultino realizzate in conformità agli elaborati di progetto e/o che non abbiano i requisiti stabiliti in sede di convenzione.

Per la manutenzione di dette aree l'Amministrazione può richiedere ai Lottizzanti in sede di convenzione o collaudo la costituzione di consorzi o altre forme associative e collaborative.

Nel caso le aree sopra citate siano oggetto di un forte interesse pubblico in cui si rileva la necessità di garantire una adeguata situazione igienico-sanitaria e un buon decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può procedere alla manutenzione anche prima della cessione, con la facoltà di rivalsa delle spese.

ART. 20

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera volontaria degli stessi, l'attività di manutenzione, tutela e valorizzazione del verde pubblico o di uso pubblico, per garantire la fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività e mantenere un buon decoro urbano.

Mediante apposito atto si provvederà a fissare con gli interessati le modalità e i criteri di dette attività.

La collaborazione potrà avvenire sia su richiesta degli interessati che attraverso un bando pubblico.

Ai sensi dell'art. 119 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 l'Amministrazione comunale può affidare a soggetti privati, mediante la procedura di sponsorizzazione l'allestimento e la manutenzione del verde pubblico.

CAPITOLO V

Norme specifiche

ART. 21

ALBERI DI ECCEZIONALE INTERESSE

E' fatto obbligo ai proprietari degli esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di monumentalità eventualmente riportati nella strumentazione urbanistica vigente o comunque tutelati con decreto regionale, ai sensi della legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

I proprietari sono tenuti ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

I progetti di opere di qualunque genere da eseguirsi sui esemplari arborei con caratteristiche di monumentalità devono essere sottoposti agli Enti preposti al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale individua gli alberi di eccezionale interesse storico, ambientale, paesaggistico e li sottopone a maggior tutela (L.R. 30/2015). Qualsiasi intervento su detti alberi deve essere eseguito da ditta specializzata, iscritta alla CCIAA di competenza nella apposita categoria, sotto la sorveglianza ed il controllo degli Uffici Comunali.

ART. 22 BOSCHI

Per la gestione delle aree boscate ricadenti nel territorio del Comune di Fauglia si fa riferimento alla L.R. 21 marzo 2000 n.39 e sue modifiche e integrazioni e suo regolamento di attuazione.

ART. 23 PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, e vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi.

Eventuali modifiche dell'attuale stato dei luoghi (quali l'eventuale abbattimento di alberature, la modificazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo) sono consentite su parere degli Enti preposti esclusivamente sulla base di una approfondita analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti storicamente documentati.

ART. 24 SIEPI E SIEPI ALBERATE

Le siepi e le siepi alberate devono essere salvaguardati, e deve essere evitato il loro danneggiamento; è fatto d'obbligo la manutenzione delle siepi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Al fine di non restringere ostacolare la viabilità pubblica o di uso pubblico e l'uso di parcheggi pubblici, marciapiedi, piste ciclopedonali, i frontisti dovranno provvedere al contenimento delle siepi vive oltre che al taglio dei rami sporgenti dalla proprietà.

I proprietari di siepi, siepi alberate e sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano comunque di difficile la visione di segnali stradali.

Qualora i proprietari non provvedano a quanto sopra indicato il Comune potrà provvedere direttamente con rivalsa delle spese ai sensi di legge.

ART. 25 FOSSI E CORSI ACQUA

I proprietari dei fondi confinanti con strade pubbliche, vicinali o consorziali sono obbligati a provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea che fiancheggia fossi e scoli.

Salvo diverse disposizioni, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati nei luoghi e periodi consentiti, sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento e salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza. L'erba tagliata non potrà occupare fosse e scoli né essere accumulata in prossimità degli stessi. Il proprietario frontista alla strada dovrà provvedere almeno ad un ripristino/risagomatura annuale del fosso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

E' vietato l'uso di diserbanti chimici e del fuoco finalizzati all'eliminazione della vegetazione lungo le sponde dei fossi, dei fiumi, degli argini e delle aree incolte in genere.

ART. 26
LOTTE INEDIFICATI E AREE INCOLTE

A fine di prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari e mantenere un buon decoro urbano, si prescrive ai proprietari di lotti inediticati e aree incolte in territorio urbanizzato (così come definito dalle vigenti normative urbanistiche) di provvedere almeno una volta all'anno alle operazioni di manutenzione degli spazi a verde.

In particolare si dovrà provvedere al taglio e la raccolta dell'erba, alla potatura dei rami secchi pericolanti e delle siepi sporgenti dalla proprietà.

CAPITOLO VI
Uso dei Parchi e dei Giardini Pubblici

ART. 27
AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale, o comunque di uso pubblico.

L'Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate negli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini, o aree verdi del territorio comunale.

ART. 28
INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- Eliminare, distruggere, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi;
- Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno;
- Abbandonare, catturare, molestare, o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- Provocare danni in qualsiasi modo a strutture ed infrastrutture (sedili, panchine, giochi, muretti, ecc.);
- Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali o i giardini;
- Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo o il tappeto erboso;
- Accedere alle aree con qualsiasi veicolo a motore;
- Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area a verde.

ART. 29
ATTIVITA' CONSENTITE SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblico o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- Le organizzazioni di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere nel rispetto della vigente strumentazione urbanistica;
- L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle;
- La messa a dimora di piante;
- L'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
- L'apertura di accessi da proprietà private.
-

L'autorizzazione in alcuni casi potrà essere onerosa.

ART. 30 COMPORAMENTI OBBLIGATORI

E' fatto obbligo:

- tenere i cani al guinzaglio o comunque di impedire che possano infastidire persone o animali, nonché raccogliere le deiezioni;
- spegnere accuratamente e raccogliere i mozziconi di sigaretta e di segnalare eventuali principi di incendio;
- rispettare la segnaletica e/o ulteriori indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale;
- sorvegliare i bambini durante l'uso delle attrezzature e dei giochi.

ART. 31 DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale o da terzi autorizzati, si intendono possibili tutte le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa.

E' consentita la circolazione e la sosta di veicoli a motore a mezzi di soccorso, mezzi di vigilanza e addetti allo svolgimento di manifestazioni o visite guidate.

CAPITOLO VII Vigilanza e Sanzioni

ART. 32 VIGILANZA

La Polizia Municipale è preposta al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.

Nello svolgimento delle mansioni di controllo la Polizia Municipale si può avvalere di un parere legale e/o tecnico o per quanto di competenza richiedere un parere al Corpo Forestale dello Stato o al Consorzio fitosanitario.

ART. 33 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Leg. N. 267/2000 come modificato dall'art. 16 della legge n. 3/2003, pubblicata sulle G.U. 20/1/2003 (Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267), in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica della violazione.

Nei casi di mancato pagamento in forma ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa verrà effettuata dal Responsabile dell'ufficio comunale competente ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81 nel rispetto della procedura di cui agli artt. 17 e 18 stessa legge.

ART. 34 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.

APPENDICE 2

ELENCO DELLE PIANTE AUTOCTONE E NATURALIZZATE

(consigliate per essere utilizzate nei reimpianti conseguenti ad abbattimenti, nei progetti per nuove aree verdi, giardini e filari o per la risistemazione di quelle esistenti , sia in area pubblica che privata)

NOME BOTANICO	NOME COMUNE	CLASSE DI GRANDEZZA
<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco	I°
<i>Acer campestre</i>	Oppio Testucchio	III°
<i>Acer negundo</i>	Acer bianco	II°
<i>Acer monspessulanum</i> L .	Acer minore	III°
<i>Acer opalus</i> Miller	Acer fico	II°
<i>Acer platanoides</i> L.	Acer riccio	I°
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acer montano	I°
<i>Acer saccharinum</i>	Acer del Canada	I°
<i>Aesculus hippocastanus</i>	Ippocastano	II°
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel.	Ontano napoletano	II°
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	I°
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco	II°
<i>Arbutus unedo</i> L.	Corbezzolo, albatro	III°
<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulla	III°
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.		
= <i>Betula alba</i> L.		
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	II°
<i>Carpinus orientalis</i> Miller	Carpinella	III°
<i>Catalpa bignonioides</i>	Albero dei sigari	II°
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro	I°
<i>Cedrus deodora</i>	Cedro dell'Himalaya	I°
<i>Cedrus Libani</i>	Cedro del Libano	I°
<i>Celtis australis</i> L.	Spaccasassi, Bagolaro	II°
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda, siliquastro	III°
<i>Crataegus oxyachantha</i>	Biancospino	III°
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso comune	II°
<i>Cupressus arizonica</i>	Cipresso dell'Arizona	II°
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipresso di Monterey	III°
<i>Eucalyptus</i>	Eucalipto	I°
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio	I°
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore	I°
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello	III°
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frassino ossifillo	II°
<i>Ginkgo Biloba</i>		I°
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio	III°
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo	III°
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lagerstroemia	III°
<i>Larix decidua</i> Miller	Larice	I°
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro	III°
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Storace	II°
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Albero dei tulipani	I°
<i>Magnolia suolangeana</i>	Magnolia	III°
<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolia sempreverde	II°
<i>Morus alba</i>	Gelso	III°

<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.	Olivo selvatico, oleastro	III°
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero, ostria	II°
<i>Picea abies</i> L.	Abete rosso	I°
<i>Pinus halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme	II°
<i>Pinus nigra</i> Arnold	Pino nero o pino d'Austria	I°
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pino marittimo, pinastro	I°
<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico, pino da pinoli	II°
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre	I°
<i>Platanus acerifolia</i>	Platano	I°
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, gattice, albero	I°
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero	I°
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremulo	I°
<i>Prunus pissardi nigra</i>	Ciliegio da fiore	III°
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l.	Abete odoroso, douglasia	I°
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	I°
<i>Quercus crenata</i> Lam.	Cerro-sughera	II°
= <i>Quercus pseudosuber</i> Santi		
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto	I°
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio, elce	II°
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Rovere	I°
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	II°
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia, ischia	I°
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera, sovero	II°
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno	III°
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco, salicastro, salcio	II°
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone, salcio, salica	III°
<i>Salix cinerea</i>	Salicone cinerino	III°
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile	II°
<i>Salix incana</i> Schrank	Salice ripaiolo, vetrice bianca	III°
<i>Salix nigricans</i> Sm.	Salice nero	III°
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso, vetrice rossa	III°
<i>Salix triandra</i> L.	Salice	III°
<i>Salix viminalis</i> L.	Vetrice, salice da vimini	III°
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori	III°
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune, sorbo domestico	III°
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo	II°
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice	III°
<i>Taxus baccata</i>	Tasso	II°
<i>Thuja Occidentalis</i>	Tuia	II°
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico	I°
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	I°
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne	Tiglio comune	I°
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	I°
<i>Ulmus carpinifolia</i>	Olmo	I°

APPENDICE 3

RIFERIMENTI NORMATIVI (per quanto compreso e non compreso nel presente regolamento):

CODICE CIVILE approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Art. 892. Distanze per gli alberi

Art. 893. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Art. 894. Alberi a distanza non legale

Art. 895. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Art. 896. Recisione di rami protessi e radici

Art. 898. Comunione di siepi

Art. 899. Comunione di alberi

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito

NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.Leg. del 30.4.1992 n. 285

Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati Art.

17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Art. 29. Piantagioni e siepi

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.P.R. Del 16.12.1992 n. 495

Art. 26 (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati